



ABRUZZO

Comitato Regionale Abruzzo
Via Lanciano snc, 67100 L'Aquila, IT
Centralino telefonico 086242681
Email segreteria.abruzzo@lnd.it
PEC lndabruzzo@pec.it
Web abruzzo.lnd.it

Stagione Sportiva 2026-2027

COMUNICATO UFFICIALE N.24

del 12 Ottobre 2026

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

IL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE COMPOSTO DAI SIGNORI: AVV. ANTONELLO CARBONARA (PRESIDENTE); AVV. ALDO AMBROGI E DOTT.SSA VIOLA STORNI (COMPONENTI), HA ADOTTATO NELLA SEDUTA DEL 12.10.2026 LE DECISIONI CHE DI SEGUITO SI RIPORTANO.

DEFERIMENTO:

- DEL SIG. FRANCESCO FANI, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DOTATO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ A.S.D. FRANCAVILLA CALCIO 1927, PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 4 COMMA 1 E DELL'ART. 31 COMMA 11 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO DISPOSTO DALL'ART. 99 DELLE N.O.I.F., PER NON AVERE LO STESSO CORRISPONTO, NEL TERMINE DI TRENTA GIORNI DALLA COMUNICAZIONE DELLA PRONUNCIA, ALLA SOCIETÀ A.S.D. TURRIS CALCIO VAL PESCARA I SEGUENTI PREMI DI PREPARAZIONE COSÌ COME QUANTIFICATI DALLA COMMISSIONE PREMI CON LE DELIBERE DI SEGUITO SPECIFICATE:

- IL PREMIO DI FORMAZIONE TECNICA RELATIVO AL CALCIATORE SIG. UKMAR TIZIANO COSÌ COME QUANTIFICATO DALLA COMMISSIONE PREMI CON LA DELIBERA DEL 26.3.2026, PUBBLICATA CON IL COMUNICATO UFFICIALE N. 8E ED EMESSA A SEGUITO DEL RICORSO N. 539 (PRATICA N. CP-2025-001918 DEPOSITATA IL 3.10.2025), COMUNICATA ALLA SOCIETÀ ASD FRANCAVILLA CALCIO 1927 A MEZZO RACCOMANDATA DEL 18.4.2026;

- IL PREMIO DI FORMAZIONE TECNICA RELATIVO AL CALCIATORE SIG. RICCARDO LA BARBA COSÌ COME QUANTIFICATO DALLA COMMISSIONE PREMI CON LA DELIBERA DEL 3.3.2026, PUBBLICATA CON IL COMUNICATO UFFICIALE N. 7E BIS ED EMESSA A SEGUITO DEL RICORSO N. 329 (PRATICA N. CP-2025-001912 DEPOSITATA IL 3.10.2025), COMUNICATA ALLA SOCIETÀ ASD FRANCAVILLA CALCIO 1927 A MEZZO RACCOMANDATA IL 26.3.2026;

- IL PREMIO DI FORMAZIONE TECNICA RELATIVO AL CALCIATORE SIG. ALESSANDRO CASTELLI COSÌ COME QUANTIFICATO DALLA COMMISSIONE PREMI CON LA DELIBERA DEL

3.3.2026, PUBBLICATA CON IL COMUNICATO UFFICIALE N. 7E BIS ED EMESSA A SEGUITO DEL RICORSO N. 307 (PRATICA N. CP-2025-001916 DEPOSITATA IL 3.10.2025), COMUNICATA ALLA SOCIETÀ ASD FRANCAVILLA CALCIO 1927 A MEZZO RACCOMANDATA IL 26.3.2026;

- IL PREMIO DI FORMAZIONE TECNICA RELATIVO AL CALCIATORE SIG. ANTONIO FEDERICO COSÌ COME QUANTIFICATO DALLA COMMISSIONE PREMI CON LA DELIBERA DEL 3.3.2026, PUBBLICATA CON IL COMUNICATO UFFICIALE N. 7E BIS ED EMESSA A SEGUITO DEL RICORSO N. 322 (PRATICA N. CP-2025-001914 DEPOSITATA IL 3.10.2025), COMUNICATA ALLA SOCIETÀ ASD FRANCAVILLA CALCIO 1927 A MEZZO RACCOMANDATA IL 26.3.2026;

- IL PREMIO DI FORMAZIONE TECNICA RELATIVO AL CALCIATORE SIG. ANTONIO FEDERICO COSÌ COME QUANTIFICATO DALLA COMMISSIONE PREMI CON LA DELIBERA DEL 3.3.2026, PUBBLICATA CON IL COMUNICATO UFFICIALE N. 7E BIS ED EMESSA A SEGUITO DEL RICORSO N. 323 (PRATICA N. CP-2025-001915 DEPOSITATA IL 3.10.2025), COMUNICATA ALLA SOCIETÀ ASD FRANCAVILLA CALCIO 1927 A MEZZO RACCOMANDATA IL 26.3.2026;

- IL PREMIO DI FORMAZIONE TECNICA RELATIVO AL CALCIATORE SIG. RICCARDO LA BARBA COSÌ COME QUANTIFICATO DALLA COMMISSIONE PREMI CON LA DELIBERA DEL 3.3.2026, PUBBLICATA CON IL COMUNICATO UFFICIALE N. 7E BIS ED EMESSA A SEGUITO DEL RICORSO N. 330 (PRATICA N. CP-2025-001913 DEPOSITATA IL 3.10.2025), COMUNICATA ALLA SOCIETÀ ASD FRANCAVILLA CALCIO 1927 A MEZZO RACCOMANDATA IL 26.3.2026;

- IL PREMIO DI FORMAZIONE TECNICA RELATIVO AL CALCIATORE SIG. FRANCESCO NANIA COSÌ COME QUANTIFICATO DALLA COMMISSIONE PREMI CON LA DELIBERA DEL 3.3.2026, PUBBLICATA CON IL COMUNICATO UFFICIALE N. 7E BIS ED EMESSA A SEGUITO DEL RICORSO N. 346 (PRATICA N. CP-2025-001910 DEPOSITATA IL 3.10.2025), COMUNICATA ALLA SOCIETÀ ASD FRANCAVILLA CALCIO 1927 A MEZZO RACCOMANDATA IL 26.3.2026;

- IL PREMIO DI FORMAZIONE TECNICA RELATIVO AL CALCIATORE SIG. FRANCESCO NANIA COSÌ COME QUANTIFICATO DALLA COMMISSIONE PREMI CON LA DELIBERA DEL 3.3.2026, PUBBLICATA CON IL COMUNICATO UFFICIALE N. 7E BIS ED EMESSA A SEGUITO DEL RICORSO N. 347 (PRATICA N. CP-2025- 001919 DEPOSITATA IL 3.10.2025), COMUNICATA ALLA SOCIETÀ ASD FRANCAVILLA CALCIO 1927 A MEZZO RACCOMANDATA IL 26.3.2026;

- DELLA SOCIETÀ A.S.D. FRANCAVILLA CALCIO 1927 PER RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL'ART. 6 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER GLI ATTI ED I COMPORTAMENTI POSTI IN ESSERE DAL SIG. FRANCESCO FANI COSÌ COME DESCRITTI NEL PRECEDENTE CAPO DI INCOLPAZIONE.

Con nota del 7.9.2026, il Procuratore Federale Interregionale della F.I.G.C. ha deferito a questo Tribunale i soggetti sopra specificati, per rispondere delle contestazioni loro rispettivamente ascritte. Con atti regolarmente notificati a mezzo p.e.c., venivano contestate ai soggetti deferiti le dette violazioni e veniva loro reso noto che il deferimento sarebbe stato esaminato nella riunione del 12.10.2026, alle ore

C.U.N.24 del 12.10.2026

15,30, con relativo termine a difesa nei tre giorni antecedenti la data d'udienza per la produzione di memorie e la richiesta di mezzi, nella specie non pervenuti.

All'udienza partecipava il rappresentante della Procura Federale il quale preliminarmente rappresentava che la società Francavilla Calcio in data 16.09.2026 aveva corrisposto l'ammontare dei premi non pagati, oggetto di contestazione ma non l'ammenda richiesta in udienza, e quindi chiedeva l'applicazione delle seguenti sanzioni: mesi 13 di inibizione al Presidente Fani e ammenda di € 1.300,00 nei confronti della società; nessuno compariva per l'A.S.D. Francavilla Calcio 1927 i soggetti deferiti non erano presenti in udienza

MOTIVI DELLA DECISIONE

La responsabilità del Presidente deferito e quella della società, ai sensi dell'art. 6 C.G.S. risulta *per tabulas* e, in ogni caso i soggetti deferiti non hanno spiegato alcuna difesa nei confronti delle contestazioni mosse né hanno ritenuto opportuno comparire dinanzi al Tribunale per giustificare il loro comportamento e per invocare eventuali attenuanti.

Tuttavia, come rappresentato dalla Procura Federale la società ha comunque corrisposto l'ammontare dei premi non pagati oggetto di contestazione e, dunque, ritiene il Tribunale che, ai fini della determinazione delle sanzioni, tale circostanza rappresenta una attenuante da tener conto ai fini della decisione.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale FIGC-LND, ritenuta la responsabilità del sig. Francesco Fani, all'epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Francavilla Calcio 1927, ritiene equo infliggere al primo la sanzione dell'inibizione di mesi cinque (5) ed alla seconda l'ammenda di € 500,00 (cinquecento/00).

Dispone notificarsi copia della presente decisione alla Procura Federale della F.I.G.C. ed ai soggetti deferiti.

I relatori
F.to in originale
Avv. Aldo Ambrogio
Dott.ssa. Viola Storni

Il Presidente
F.to in originale
Avv. Antonello Carbonara

DEFERIMENTO:

- DEL SIG. EMILIO MONACO, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DOTATO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ A.S.D. LYCIA PER:

A) LA VIOLAZIONE DELL'ART. 4 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DALL'ART. 23 DELLE N.O.I.F. E DALL'ART. 39 LETT. EA) ED EC) DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO PER AVERE LO STESSO, NEL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2025 – 2026, DAL 10.11.2025, OMESSO DI TESSERARE E DI AFFIDARE IL RUOLO ED I COMPITI DI ALLENATORE DELLA SQUADRA DELLA SOCIETÀ DALLO STESSO RAPPRESENTATA MILITANTE NEL GIRONE A DEL CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA AD UN TECNICO IN POSSESSO DELL'ABILITAZIONE DI CUI ALL'ART. 39 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO;

B) LA VIOLAZIONE DELL'ART. 4 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DALL'ART. 23 DELLE N.O.I.F. E DALL'ART. 39 LETT. EA) DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO PER AVERE LO STESSO, NEL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2025 – 2026, DAL 10.11.2025, AFFIDATO IL RUOLO ED I COMPITI DI ALLENATORE DELLA SQUADRA DELLA SOCIETÀ DALLO STESSO RAPPRESENTATA MILITANTE NEL GIRONE A DEL CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA AL SIG. DANILO AURELI, NONOSTANTE LO STESSO FOSSE SPROVVISTO DELLA QUALIFICA DI TECNICO DI CUI ALL'ART. 39 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO;

- DEL SIG. DANILO AURELI, ALL'EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE TESSERATO DELLA SOCIETÀ A.S.D. LYCIA, LA VIOLAZIONE DELL'ART. 4 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DALL'ART. 23 DELLE N.O.I.F. E DALL'ART. 39 LETT. EA) DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO PER AVERE LO STESSO, NEL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2025 – 2026, DAL 10.11.2025, SVOLTO IL RUOLO ED I COMPITI DI ALLENATORE DELLA SQUADRA DELLA SOCIETÀ A.S.D. LYCIA MILITANTE NEL GIRONE A DEL CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA PUR ESSENDO SPROVVISTO DELLA QUALIFICA DI TECNICO DI CUI ALL'ART. 39 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO;

- DELLA SOCIETÀ A.S.D. LYCIA PER RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA AI SENSI DELL'ART. 6 COMMI 1 E 2 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, PER GLI ATTI ED I COMPORTAMENTI POSTI IN ESSERE DAI SIGG.RI EMILIO MONACO E DANILO AURELI COSÌ COME DESCRITTI NEI PRECEDENTI CAPI DI INCOLPAZIONE;

C.U.N.24 del 12.10.2026

Con nota del 15.9.2026, il Procuratore Federale Interregionale della F.I.G.C. ha deferito a questo Tribunale i soggetti sopra specificati, per rispondere delle contestazioni loro rispettivamente ascritte.

Con atti regolarmente notificati a mezzo p.e.c., venivano contestate ai soggetti deferiti le dette violazioni e veniva loro reso noto che il deferimento sarebbe stato esaminato nella riunione del 12.10.2026, alle ore 16,00, con relativo termine a difesa nei tre giorni antecedenti la data d'udienza per la produzione di memorie e la richiesta di mezzi; a tale riguardo, la società faceva pervenire nei termini richiesta di applicazione di sanzioni ai sensi dell'art. 127 C.G.S.

All'udienza comparivano il rappresentante della Procura Federale, nonché il segretario della società Lycia per delega del Presidente; non è comparso il sig. Aureli Danilo; il segretario della società Lycia si riportava alla richiesta di patteggiamento già presentata e insisteva per l'accoglimento della suindicata istanza mentre la Procura riteneva di non poter aderire all'istanza per come presentata e, quindi, richiedeva l'applicazione delle seguenti sanzioni: mesi 8 di inibizione per Monaco Emilio e Aureli Danilo ed € 800,00 di ammenda per la società Lycia.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente il Tribunale osserva che il dirigente, sig. Mario Terra, comparso in udienza in forza di procura del Presidente della società non era invece munito di valida delega del sig. Danilo Aureli, come detto non comparso in udienza.

Ritiene il Tribunale che, ai fini della determinazione delle sanzioni, vanno considerate sia la categoria di appartenenza della società nonché la buona fede della stessa in quanto essa, non avendo una struttura tale da poter essere a conoscenza della normativa in materia, riteneva di potersi avvalere di un dirigente abilitato a svolgere le funzioni proprie del ruolo; tuttavia si ritiene di dover applicare una diversa e più consistente sanzione per il sig. Aureli Danilo, rispetto al sig. Monaco Emilio, in ragione del fatto che lo stesso non ha ritenuto opportuno comparire dinanzi al Tribunale per giustificare il suo comportamento e per invocare eventuali attenuanti così dimostrando la propria indifferenza nei confronti del procedimento

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale della FIGC-LND applica la sanzione dell'inibizione di mesi tre (3) al sig. Monaco Emilio; la sanzione dell'inibizione di mesi quattro (4) al sig. Aureli Danilo, nonché l'ammenda di € 400,00 alla società A.S.D. Lycia.

Dispone notificarsi copia della presente decisione alla Procura Federale della F.I.G.C. ed ai soggetti deferiti.

I relatori
F.to in originale
Avv. Aldo Ambrogi
Dott.ssa. Viola Storni

Il Presidente
F.to in originale
Avv. Antonello Carbonara

DEFERIMENTO:

- DEL SIG. CARMINE SILVESTRI, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DOTATO DEI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ A.S.D. VELINO SPORTING CLUB PER:

A) LA VIOLAZIONE DELL'ART. 4 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DALL'ART. 23 DELLE N.O.I.F. E DALL'ART. 39 LETT. EA) ED EB) DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO PER AVERE LO STESSO, NEL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2025 – 2026, OMESSO DI TESSERARE E DI AFFIDARE IL RUOLO ED I COMPITI DI ALLENATORE DELLA SQUADRA DELLA SOCIETÀ DALLO STESSO RAPPRESENTATA MILITANTE NEL GIRONE A DEL CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA AD UN TECNICO IN POSSESSO DELL'ABILITAZIONE DI CUI ALL'ART. 39 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO;

B) LA VIOLAZIONE DELL'ART. 4 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DALL'ART. 23 DELLE N.O.I.F. E DALL'ART. 39 LETT. EA) ED EB) DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO, PER AVERE LO STESSO, NEL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2025 – 2026, AFFIDATO IL RUOLO ED I COMPITI DI ALLENATORE DELLA SQUADRA DELLA SOCIETÀ DALLO STESSO RAPPRESENTATA MILITANTE NEL GIRONE A DEL CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA AL SIG. MAICHOL DI GIROLAMO, NONOSTANTE LO STESSO FOSSE SPROVVISTO DELLA QUALIFICA DI TECNICO DI CUI ALL'ART. 39 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO;

- DEL SIG. MAICHOL DI GIROLAMO, ALL'EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE TESSERATO LA SOCIETÀ A.S.D. VELINO SPORTING CLUB, LA VIOLAZIONE DELL'ART. 4 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DALL'ART. 23 DELLE N.O.I.F. E DALL'ART. 39 LETT. EA) ED EB) DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO, PER AVER LO STESSO, NEL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2025 – 2026, SVOLTO IL RUOLO ED I COMPITI DI ALLENATORE DELLA SQUADRA DELLA SOCIETÀ A.S.D. VELINO SPORTING CLUB MILITANTE NEL GIRONE A DEL CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA PUR ESSENDO SPROVVISTO DELLA QUALIFICA DI TECNICO DI CUI ALL'ART. 39 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO;

- DELLA SOCIETÀ A.S.D. VELINO SPORTING CLUB LA RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA AI SENSI DELL'ART. 6 COMMI 1 E 2 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, PER GLI ATTI ED I COMPORTAMENTI POSTI IN ESSERE DAI SIG.RI CARMINE SILVESTRI E MAICHOL DI GIROLAMO COSÌ COME DESCRITTI NEI PRECEDENTI CAPI DI INCOLPAZIONE;

Con nota del 15.9.2026, il Procuratore Federale Interregionale della F.I.G.C. ha deferito a questo Tribunale i soggetti sopra specificati, per rispondere delle contestazioni loro rispettivamente ascritte.

Con atti regolarmente notificati a mezzo p.e.c., venivano contestate ai soggetti deferiti le dette violazioni e veniva loro reso noto che il deferimento sarebbe stato esaminato nella riunione del 12.10.2026, alle ore 16,30, con relativo termine a difesa nei tre giorni antecedenti la data d'udienza per la produzione di memorie e la richiesta di mezzi, nella specie non pervenute.

All'udienza partecipava il rappresentante della Procura Federale, il Presidente l'A.S.D. Velino Sporting Club, l'altro tesserato deferito nonché il legale delle suindicate parti; il rappresentante della Procura Federale chiedeva l'applicazione delle seguenti sanzioni: mesi 8 di inibizione ai sigg.ri Carmine Silvestri e Maichol Di Girolamo e l'ammenda di € 800,00 nei confronti della società A.S.D. Velino Sporting Club; il legale della società e dei tesserati deferiti, pur non contestando la legittimità dei deferimenti, esponeva le motivazioni difensive invocando la buona fede dei tesserati, nonché la funzione sociale che svolge la società in un piccolo paese e la scarsità dei mezzi finanziari di cui dispone la stessa; concludeva quindi per l'applicazione delle sanzioni più lievi possibili.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La responsabilità dei dirigenti deferiti e quella della società, ai sensi dell'art. 6 C.G.S. risulta *per tabulas* ed è stata esplicitamente ammessa dai soggetti deferiti. Tuttavia, ai fini della quantificazione delle sanzioni, vanno considerate sia la categoria di appartenenza della stessa società e, altresì, la circostanza che essa si sarebbe potuta avvalere di un dirigente in possesso di regolare abilitazione come allenatore; circostanza, quest'ultima, documentalmente provata mediante l'esibizione in udienza del patentino dello stesso tesserato. Se tutto ciò non è avvenuto dimostra che il comportamento della società è stato determinato da una mera leggerezza

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale della FIGC- LND, ritenuta la responsabilità degli stessi deferiti in ordine alle contestazioni mosse, applica ai sigg.ri Carmine Silvestri e

C.U.N.24 del 12.10.2026

Maichol Di Girolamo l'inibizione di mesi 3 (tre) ciascuno ed alla società A.S.D. Velino Sporting Club l'ammenda di € 400,00 (quattrocento/00)

Dispone notificarsi copia della presente decisione alla Procura Federale della F.I.G.C. ed ai soggetti deferiti.

I relatori
F.to in originale
Avv. Aldo Ambrogi
Dott.ssa. Viola Storni

Il Presidente
F.to in originale
Avv. Antonello Carbonara

Pubblicato in L'Aquila ed affisso all'albo del C.R. Abruzzo il 12/10/2026.

Il Segretario
Maria Laura Tuzi

Il Presidente
Concezio Memmo